

suo rivestimento multiforme, spesso assai bizzarro e stravagante, per di più anche spesso misero e straccione, fa tra loro la figura di una caricatura, una figura che non si adatta alla totalità e che non vi appartiene, in quanto non è opera, come tutti gli altri rivestimenti, della natura, bensì di un sarto, e così rappresenta un'impertinente interruzione nell'armonica totalità dell'universo».

VALENTINA CORONA

Il diritto eterno all'indennizzo del regolamento CE 261/04 – Nel panorama degli operatori nel settore del trasporto aereo si sono recentemente inseriti e prosperano organizzazioni che «aiutano» i passeggeri a ricevere gli indennizzi per ritardo o mancato imbarco dovuti dalle compagnie aeree in base al regolamento CE 261 del 2004.

Il sistema adottato è in genere quello di anticipare al passeggero una parte dell'indennizzo cui ha diritto, farsi cedere il relativo credito nei confronti del vettore aereo ed agire poi per il suo recupero contro la compagnia aerea.

Recentemente la cassazione, con sentenza 4427/2024, è intervenuta sull'argomento, con una sentenza che lascia a dir poco perplessi. La questione era relativa alla prescrizione o decadenza dei diritti, fatti valere oltre due anni dopo i voli cui si riferivano. Il giudice di II grado aveva respinto sia le eccezioni di prescrizione *ex art. 418 cod. nav e 2951 c.c.*, sia quelle di decadenza biennale *ex art. 35 della Convenzione di Montreal*.

La sentenza, anziché fare chiarezza (nel caso ce ne fosse stato bisogno, visto che si trattava di argomento su cui non sembravano esservi dubbi) ha praticamente gettato nel caos la questione. L'art. Art. 949-ter *cod. nav.* sulla prescrizione, testualmente recita: «*I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.*». Che esso si applicasse agli indennizzi *ex Reg. CE 261* era difficilmente dubitabile. Se il passeggero non ha un contratto di trasporto, non può certo lamentare un ritardo o un mancato imbarco. Il suo diritto all'indennizzo deriva quindi direttamente dal contratto di trasporto e dall'inadempimento del vettore.

Non però per il tribunale di Busto Arsizio e per la Corte di cassazione. Essa ha ritenuto che – sulla base della sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2012, n. 139/11 che ha affermato che prescrizione e/o decadenza del diritto all'indennizzo *ex reg. 261/04* sono regolati dalla singole leggi nazionali – non potesse applicarsi l'art. 35 della convenzione di Montreal. Ciò nonostante il già visto chiarissimo art. 949-ter *cod. nav.*

A questo punto, ci si sarebbe aspettati che la cassazione ci indicasse quale termine di prescrizione deve applicarsi, visto che il tribunale di Busto Arsizio aveva negato l'applicazione sia dell'art. 418 cod. nav. che dell'art. 2951 c.c.; se non altro per dare qualche certezza agli operatori del settore. Ma ciò non ha fatto. Ha preferito non entrare nel merito della questione, affermando che la pronuncia del tribunale in tema di prescrizione non andava censurata «*per omessa pronuncia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione*».

Se quindi al diritto all'indennizzo non si applica la decadenza della convenzione di Montreal, né la prescrizione ex art. 418 cod. nav. e 2951 c.c., e l'art. 949-ter specifica che i diritti derivanti dal contratto di trasporto aereo di persone e di bagagli non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione, dovremmo dedurre che il diritto all'indennizzo ex regolamento CE 261/04 è eterno. Con buona pace della certezza del diritto.

ENZO FOGLIANI

Libertà e mondo giuridico – Nel quotidiano “Il Piccolo” di Trieste pubblicato il 30.7.2024 è stata riportata la vicenda di una passeggera che, durante il volo da Valencia a Trieste, sentendo l'impellente esigenza di fumare, si è chiusa nella toilette per accendere una sigaretta elettronica e guadagnare, in tal modo, una sanzione amministrativa di 2000 euro, per inosservanza delle norme di polizia di bordo come previsto dall'art. 1213 c. nav.

Il dilemma del mondo giuridico è sempre un problema di maggiore o minore restrizione della libertà individuale stabilita attraverso norme che limitano soggetti, siano essi nazionali o internazionali, in base ad un dovere che deriva dal mondo delle regole.

Kant sosteneva che «il concetto di diritto esterno – che viene spesso avvertito come coazione e deriva dalla necessità di regolare i rapporti tra gli uomini in modo stabile – deriva interamente dal concetto di libertà nel rapporto degli uomini tra loro; e non ha nulla a che vedere con il fine che tutti gli uomini hanno naturalmente (l'intenzione di raggiungere la felicità), né con la prescrizione dei mezzi per raggiungerla; sicché per questa ragione quel fine non deve affatto mescolarsi con quella legge, come base per determinarlo. Il diritto è la limitazione della libertà di ciascuno alla condizione che questa libertà sia compatibile con la libertà di tutti, purché tale accordo sia possibile secondo una legge universale; e il diritto pubblico è l'insieme delle leggi che rendono possibile tale accordo universale».

Il diritto, quindi, è uno scambio di libertà tra soggetti nella loro relazione intersoggettiva transazionale condizionata da limiti stabiliti esternamente attraverso norme giuridiche.